

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VALTELLINESE

**Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto Nazionale) approvato
dall'Assemblea dei Soci il 14/03/2016 e ratificato da CDN il 13/02/2016**

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è una Associazione d'Arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro; ha sede in Milano via Marsala 9.

La Sezione **SEZIONE VALTELLINESE** dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita con le due assemblee in data **6 settembre 2015** in base all'art. 21 dello Statuto, ha sede in Sondrio, via Romegialli 21(Palazzo B.I.M.).

La Sezione ha il compito di realizzare, direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto dell'A.N.A. che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto; entrambi devono essere conformi ai modelli statutari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il CDS hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto e i Soci di intervenire. Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CDN in apposita "libretta" (Cerimoniale) allegata al Regolamento Nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il CDS predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'Alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dalla Presidenza sezionale e dai Capi Gruppo.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del CDS. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da almeno due Soci componenti il CDS.

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell'art. 4 dello Statuto è sottoscritta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale ed allegato al presente Regolamento.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CDN, a sensi dell'art. 5 dello Statuto, previo tentativo di conciliazione a mezzo della Giunta di Scrutinio.

Articolo 5

Amici degli Alpini

Gli Amici degli Alpini, che le sezioni ritengono di riconoscere tali, su proposta dei gruppi interessati, non hanno qualifica di Socio ordinario.

Essi vengono iscritti in un apposito albo nazionale quali soci aggregati e quali soci "aiutanti".

I soci aggregati pur non avendo la qualifica di Socio ordinario, sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionali nonché del presente Regolamento.

La loro attività è limitata all'ambito della sezione: qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dal CDS.

Su proposta del CDS, l'Assemblea Sezionale determina la quota associativa per i soci aggregati e per i soci aiutanti. Tale quota dovrà essere uguale per entrambe le categorie.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l'iscrizione del socio aggregato e del socio aiutante in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

A) L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

Il socio aggregato ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.

B) Il socio aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di socio "aiutante".

Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, controfirmata dal Capo Gruppo e da almeno due Soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di Scrutinio.

L'eventuale decisione di rigetto della domanda per socio "aiutante" non dovrà, necessariamente, essere motivata.

L'opera per la quale il socio aiutante dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l'Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell'Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l'attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.

Il socio aiutante ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative. Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti dal Regolamento Nazionale, espressione della riconoscenza dell'Associazione per il lavoro svolto, nonché a partecipare alle manifestazioni associative secondo le direttive che saranno emanate dalla Sede Nazionale.

Articolo 6

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci di altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli Alpini in servizio.

Articolo 7

Recesso e decadenza

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo. In ogni caso sarà considerato decaduto il Socio che non avrà

provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo Sezionale, ma solo dopo tre solleciti, rimasti senza esito, del Capo Gruppo.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci o dei Delegati della Sezione
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) la Giunta di Scrutinio.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il CDS si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE

Articolo 9

La Sezione Valtellinese si avvale dell'Assemblea dei Delegati, ex art. 32 2° comma dello Statuto.

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:

il Presidente della Sezione e/o il CDS lo giudichino necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti o dei Delegati che rappresentino almeno un quinto dei Soci.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria Sezionale che provvede a norma dell'art. 31 dello Statuto.

Articolo 10

Convocazione

L'Assemblea Sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante formale comunicazione ai singoli Capi Gruppo perché a loro volta avvisino i propri iscritti e mediante avviso inserito sul Giornale Sezionale; il tutto almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la riunione. L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

E vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno; è tuttavia possibile che l'Assemblea, all'unanimità, deliberi di affrontare anche argomenti non posti all'ordine del giorno, purché non si tratti di nomine di cariche sociali.

Articolo 11

Delegati all'Assemblea

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un Delegato ogni 25 iscritti, più un ulteriore Delegato per frazione uguale o superiore a 13.

I Gruppi che non raggiungono i 25 soci hanno comunque diritto ad un Delegato che, nella specie, può essere il Capo Gruppo. Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri

del CDS ed i Revisori dei Conti.

Il Capo Gruppo, purché non incorra nelle esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegati spettante al Gruppo. Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno. I Delegati possono farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo. Ogni Delegato può rappresentare due soli altri Delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione
- il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
- il bilancio preventivo
- la relazione dei Revisori dei Conti
- le relazioni delle varie commissioni sezionali
- le quote sociali per l'anno successivo
- altri argomenti all'ordine del giorno

b) eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri Sezionali
- I Revisori dei Conti
- I componenti la Giunta di Scrutinio
- I Delegati all'Assemblea nazionale (art. 14 dello Statuto)

L'Assemblea è presieduta da un associato, nominato per acclamazione all'inizio dei lavori assembleari; l'Assemblea nelle fasi preliminari nomina, per alzata di mano, anche il Segretario dell'Assemblea e tre scrutatori. L'Assemblea viene dichiarata chiusa alla conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio e previa data lettura dei relativi risultati.

Articolo 13

Lavori assembleari

L'Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli Associati ordinari (ex art. 4) della Sezione, rappresentati dai Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, come sopra rappresentati; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Al Presidente di Assemblea compete la verifica della regolarità della costituzione, dei poteri di rappresentanza e del dibattito; al Segretario la stesura del verbale e, in collaborazione con il Segretario della Sezione, la preparazione di ogni atto necessario anche ai fini delle votazioni a scrutinio segreto; agli scrutatori compete lo svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio.

Le votazioni possono svolgersi anche per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta, a meno che l'Assemblea, con delibera unanime, decida che si proceda per alzata di mano e/o per acclamazione.

Articolo 14

Nomina degli Organi sociali e durata

- a) Il Presidente Sezionale viene eletto a maggioranza assoluta (50% + 1 dei votanti); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.
- b) Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rinnovabile, di norma, per altre due volte consecutive.
- c) Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.
- d) Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine e per la quota riservata alla singola Zona, il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il Candidato più giovane d'età.
- e) Il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 24 (ventiquattro), così ripartiti:
- N. 3 per la Zona di CHIAVENNA;
 - N. 6 per la Zona di MORBEGNO;
 - N. 7 per la Zona di SONDRIO;
 - N. 4 per la Zona di TIRANO;
 - N. 4 per la Zona di BORMIO.
- f) Il mandato dei Consiglieri dura tre anni ed è rinnovabile solo due altre volte consecutive.
- g) Sia per il Presidente che per i Consiglieri è data possibilità di nuova rielezione se, dopo l'esercizio del loro mandato per la durata massima, è intercorso almeno un anno nel corso del quale gli stessi non abbiano coperto alcuna carica associativa.
- h) I tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i tre componenti della Giunta di Scrutinio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- i) Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, i Consiglieri in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda, nel primo caso, all'elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, all'elezione di un nuovo CDS.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 15

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
- c) convoca le Assemblee, fatto salvo quanto prescritto nell'art. 9 lett. b);
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del CDS;
- e) nomina il Vice Presidente, con funzioni vicariali ed i cinque Vice Presidenti di Zona;
- f) presiede il Comitato di Presidenza, ex art. 17 3° comma;
- h) convoca e presiede il CDS;
- g) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione;
- i) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione; per quelli di natura economico-finanziaria la sua firma dovrà essere abbinata a quella del Tesoriere. In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente di zona più anziano, lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti in sede di

Comitato di Presidenza, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, ne riferirà al CDS per la ratifica, modifica o revoca.

I Vice Presidenti di zona, ex art. 27 e 28, con la collaborazione della Segreteria Sezionale, convocano e presiedono le Assemblee dei Capi Gruppo delle rispettive zone, promuovono ogni iniziativa di Zona, si fanno parte interessata per risolvere direttamente eventuali problemi dei Gruppi della propria Zona, sono comunque portatori e mediatori, presso il CDS, di istanze e/o lamenti dei Gruppi della propria zona.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 16

Il CDS è composto dal Presidente e da 24 Consiglieri. Il CDS detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il CDS può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, al Comitato di Presidenza e/o a Commissioni e/o a singoli incaricati; tutti dovranno sempre riferire al CDS per la ratifica, modifica o revoca del loro operato.

Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del CDS ed invitarli a partecipare alle sedute, senza diritto di voto.

Il CDS può nominare tra i Soci della Sezione il Cappellano e l'Alfiere sezionale.

Il CDS è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Alle sedute partecipano senza diritto di voto, a meno che ricoprano anche la carica e la funzione di Consigliere Sezionale: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario Sezionale, il Tesoriere, il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Responsabile Operativo dell'Unità di Protezione Civile, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri Soci o persone che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il CDS.

Con provvedimento motivato, chi presiede il CDS può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il CDS ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente e dal verbalizzante e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni socio ha diritto di visionare e/o chiedere la copia dei verbali di cui sopra e di ogni altro atto di cui dimostri necessità per scopi associativi; ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili e di chiederne copia, sempre che dimostri di averne necessità per scopi associativi.

La decisione su quanto sopra richiesto spetta, comunque in modo insindacabile, al Comitato di Presidenza.

Articolo 17

Vice Presidenti di zona e Comitato di Presidenza

Nel corso della prima riunione del nuovo CDS il Presidente nomina, tra i Consiglieri, i

cinque Vice Presidenti individuandoli tra i consiglieri delle cinque zone.

Il Presidente nomina il Vice Presidente con funzioni di Vicario senza limiti territoriali.

Ai Vice Presidenti, che hanno funzione di rappresentanti di Zona, il CDS determina e assegna compiti specifici di collegamento fra i Gruppi e con il CDS.

Analogamente il CDS determina aree di Gruppi e delega ad alcuni Consiglieri funzioni di coordinamento, in stretto rapporto con i Vice Presidenti delle rispettive zone.

Il CDS, su proposta del Presidente, può nominare, anche fuori dei suoi componenti, purché soci A.N.A., il Segretario della Sezione, il Segretario del Consiglio ed il Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti; il Segretario ed il Tesoriere devono essere disponibili, nell'interesse associativo, se richiesti anche dai Vice Presidenti, dai Consiglieri, dai Capi Gruppo e dai Responsabili dei vari settori della Sezione.

Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza che può essere integrato, di volta in volta, anche da altri responsabili e/o incaricati e/o Consiglieri e/o Capi Gruppo della Sezione.

Il CDS, quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.

Articolo 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del CDS contenente l'elenco degli argomenti di discussione. L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione. Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore. Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione. Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 19

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, può essere considerato decaduto dal proprio mandato.

Articolo 20

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del CDS hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del CDS; chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 21

Tutti i Soci ordinari della Sezione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Ogni carica sezionale, con l'esclusione della carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.

Articolo 22

Incompatibilità

Come previsto dall'art. 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative (Sindaco, Presidenti) e le cariche associative (Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e Presidente Sezionale) sono incompatibili. La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza

dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente Sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

Il mancato rispetto dell'obbligo delle preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza dalla carica, l'apertura d'ufficio di un provvedimento disciplinare.

Articolo 23

Delegati all'Assemblea Nazionale dei Delegati

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal CDS all'Assemblea dei Soci della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 ottobre.

Articolo 24

Formalità per candidature alle cariche sociali

Tutte le proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Articolo 25

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 10 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'Assemblea Sezionale.

La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato.

Articolo 26

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla Segreteria Sezionale entro il 10 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea Sezionale, corredate dal nulla osta del rispettivo Capo Gruppo, tramite il Vice Presidente responsabile di Zona. La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al CDS entro i 30 gg. successivi. Qualora alla Segreteria non pervengano entro il 10 dicembre proposte in numero sufficiente, il Presidente Sezionale convoca d'ufficio i responsabili di zona entro i successivi trenta giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il CDS, sentiti i Capi Gruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dalle altre zone.

CREAZIONE ZONE DI COLLEGAMENTO

Articolo 27

La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in 5 Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.

Tali zone possono essere riferimento per la definizione delle candidature dei Consiglieri da proporre all'Assemblea dei Soci.

Sono pertanto costituite le seguenti Zone:- Zona di CHIAVENNA
-Zona di MORBEGNO
-Zona di SONDRIO
-Zona di TIRANO
-Zona di BORMIO

Articolo 28

Ogni proposta, e/o decisione e/o delibera delle Assemblee e/o riunioni di zona hanno funzioni solo consultive, non vincolanti per il CDS e sono trasmesse e/o comunicate al CDS tramite il Vice Presidente responsabile di Zona di riferimento.

Il Vice Presidente di zona potrà avvalersi, per le funzioni di segreteria, di uno dei Capi Gruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i Capi Gruppo della zona stessa; potrà anche avvalersi della Segreteria Sezionale.

È prevista almeno una riunione annuale entro il 15 novembre della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione e ogni Capo Gruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29

I Revisori dei Conti, costituiti in Collegio, eleggono il Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il primo membro fra i non eletti nella precedente Assemblea Sezionale.

Articolo 30

I Revisori dei Conti devono essere costantemente consultati dal Tesoriere; hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea Sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 31

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di tentare di risolvere eventuali controversie in merito alle domande di soci o di Amici degli Alpini.

La Giunta di Scrutinio provvede anche alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati, collaborando in tal modo con i Capi Gruppo e con la Segreteria Sezionale.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Articolo 31 bis

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal CDS almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 32

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.

Articolo 33

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso.

L'Assemblea nomina tra i propri soci i Delegati all'Assemblea Sezionale.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di

rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali; è comunque opportuna la rotazione e/o l'avvicendamento delle nomine.

Il Capo Gruppo rappresenta i propri associati sia nell'ambito Associativo (A.N.A.), sia nei rapporti con Autorità civili, militari e religiose, sia in ogni altro contesto sociale.

È coadiuvato dal Vice Capo Gruppo, dal Segretario e dal Tesoriere e da altre persone, anche Amici degli Alpini, cui siano stati affidati particolari incarichi.

Il Capo Gruppo è l'organo rappresentativo del Gruppo nei confronti della Sezione e nei rapporti interni ed esterni; a lui compete la responsabilità dell'eventuale Squadra (Nucleo) di Protezione Civile in seno al Gruppo costituita.

È responsabile del funzionamento del Gruppo nei confronti della Sezione per quanto di sua competenza.

Può agire per mandato della Sezione nei confronti di Autorità o Enti in particolari occasioni.

Il Capo Gruppo in particolare:

- a) dirige il Gruppo;
- b) dà esecuzione alle direttive del Consiglio Direttivo Sezionale;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo;
- d) rappresenta il Gruppo in ogni ambito associativo;
- e) convoca l'Assemblea Ordinaria annuale e le eventuali sessioni straordinarie necessarie;
- f) vigila in ordine alla custodia degli atti del Gruppo affidati al Segretario.

Articolo 34

Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il Capo Gruppo, comunicandone la data al Presidente Sezionale, riunisce i Soci in Assemblea per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo, i Delegati per l'Assemblea Sezionale ed attribuire incarichi specifici anche ad Amici degli Alpini, purché regolarmente iscritti.
- e) ogni iscritto può rappresentare due soli altri delegati.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Capo Gruppo deve invitare all'Assemblea il Presidente della Sezione o il Vice Presidente di zona che, a loro volta, possono partecipare, personalmente o a mezzo di un loro delegato, purché Consigliere Sezionale.

Articolo 35

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente Sezionale, specificandone i motivi. In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso, senza esito, questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente Sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 36

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci e, per conoscenza, al Presidente Sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'art. 10. Ogni Capo Gruppo trasmette al CDS entro il 10 febbraio di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del

Gruppo.

Ogni Capo Gruppo, nello spirito associativo, deve comunque collaborare con il Presidente della Sezione, con il Vice Presidente di zona e con i Responsabili della Protezione civile Sezionale, a fronte di richieste di chiarimenti, di inventariazioni o di utilizzo provvisorio di strutture necessarie per manifestazioni Sezionali o situazioni di emergenza.

Articolo 37

Il CDS ex art. 17 stabilisce all'inizio dell'anno sociale l'attribuzione ad ogni Zona di collegamento di un Consigliere di riferimento che ha il compito di curarne i rapporti con la Sezione, tramite il Vice Presidente di zona.

Articolo 38

Entro il 31 marzo di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria Sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno sociale corrente, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

Articolo 39

Il Consiglio di Gruppo regge ed amministra il Gruppo ed è così composto:

- a) il Capo Gruppo
- b) il Vice Capo Gruppo
- c) il Segretario
- d) il Cassiere-Tesoriere (eventuale)

Il Consiglio può essere integrato da un certo numero di Consiglieri precedentemente deliberato in proporzione al numero dei Soci ed eletti dall'Assemblea dei Soci del Gruppo.

Il Consiglio provvede alla nomina dell'Alfiere il quale ha in consegna il Gagliardetto del Gruppo.

È facoltà del Gruppo designare una "madrina".

Il Vice Capo Gruppo, nominato dal Consiglio tra i Consiglieri regolarmente eletti, collabora con il Capo Gruppo nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento; in caso di vacanza del Capo Gruppo per forza maggiore il Vice Capo Gruppo conduce il Gruppo in veste di Reggente sino alla naturale scadenza dell'Assemblea Ordinaria annuale dei Soci.

Il Vice Capo Gruppo è obbligatorio per i Gruppi con numero di Soci superiore o uguale a cinquanta.

Articolo 40

La giurisdizione territoriale dei Gruppi viene determinata dal Consiglio Sezionale nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari nazionali.

Articolo 41

Il Gruppo deve tenere aggiornati:

- a) lo schedario dei Soci e dei Simpatizzanti, utilizzando allo scopo i tabulati forniti dalla Sezione
- b) l'elenco aggiornato delle cariche sociali
- c) il libro giornale in cui dovranno essere registrate tutte le operazioni contabili ed i rendiconti annuali
- d) il registro dei verbali di Assemblea ed un raccoglitore per le circolari e gli avvisi predisposti dalla Sezione
- e) il registro dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo di Gruppo

f) il gagliardetto conforme al modello previsto dallo Statuto Nazionale che è l'emblema del Gruppo.

Articolo 42

Il Segretario del Gruppo, nominato dal Consiglio del Gruppo tra i Consiglieri regolarmente eletti, sotto la sorveglianza e le direttive del Capo Gruppo:

provvede agli adempimenti esecutivi ed in particolar modo a quelli di carattere procedurale, amministrativo e finanziario; cura le operazioni di tesseramento e di rinnovo delle iscrizioni, la tenuta dei libri, dei registri, dei moduli prescritti, la custodia degli atti dell'archivio e della corrispondenza.

Nei Gruppi ove non figurino il Vice Capo Gruppo, il Segretario sostituisce e rappresenta il Gruppo in caso di assenza o di impedimento del Capo Gruppo.

Nei Gruppi ove è istituito il Cassiere-Tesoriere lo stesso custodisce, aggiorna e gestisce i documenti, i registri e gli atti relativi agli aspetti finanziari del Gruppo e cura direttamente, sotto la sorveglianza del Capo Gruppo, l'esecuzione delle determinazioni di carattere finanziario del Consiglio Direttivo del Gruppo.

Articolo 42 Bis

Qualora il Gruppo svolga attività di carattere commerciale, quindi non associative, avrà l'obbligo di regolarizzare fiscalmente tale posizione, assumendo il Capo Gruppo ogni qualsiasi responsabilità legale e fiscale in materia con totale manleva nei confronti della Sezione e dell'A.N.A.. Anche nello svolgimento di attività commerciali, il Gruppo si impegna ed obbliga a tutelare rigorosamente l'A.N.A. e la Sezione con totale divieto d'uso della denominazione - loghi - simboli di queste, chiarendo e ribadendo che in qualsiasi rapporto contrattuale e gestionale di carattere commerciale né l'A.N.A., né la Sezione sono direttamente e/o indirettamente responsabili per tali attività alle quali sono totalmente estranee e non sono parte contrattuale neppure a titolo di garanzia.

Articolo 43

Il CDS può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

GIORNALE SEZIONALE

Articolo 44

Il giornale della Sezione è "VALTELLINA ALPINA" (nel seguito indicato anche come "giornale sezione").

È compito del giornale sezione concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile. All'inizio dell'anno sociale il CDS nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica tre anni, rinnovabili; può, tuttavia, essere sostituito anche nel corso del mandato:

a) dietro sua espressa richiesta;

b) quando il CDS lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CDS, a meno che ricopra anche la carica di Consigliere Sezione.

Il giornale sezione, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa (e la spedizione viene continuata per tutto

l'anno successivo).

Il CDS stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal CDS all'inizio di ogni anno sociale.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 45

Ai sensi dello Statuto è costituita in seno alla Sezione l'Unità di Protezione Civile.

Il Presidente Sezionale nomina fra i soci alpini, previo parere consultivo non vincolante del CDS, il Coordinatore ed il suo Vice dell'Unità di Protezione Civile.

I Capi Gruppo, di concerto con il Coordinatore Sezionale, nominano i rispettivi Capi Squadra di Protezione Civile e di eventuali Nuclei di Protezione Civile.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente Sezionale e i rispettivi Capi Gruppo sono gli unici responsabili, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Nucleo sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori.

Il Coordinatore ed il suo Vice di Unità di Protezione Civile partecipano senza diritto di voto alle riunioni del CDS, a meno che ricoprano anche la carica di Consigliere Sezionale.

L'Unità e i Nuclei (o Squadre) non hanno autonomia amministrativa e sono gestite mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale (e rispettivamente di Gruppo) approvato dal CDS all'inizio di ogni anno sociale.

L'Unità di Protezione può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento, che sia compatibile con i principi e le direttive del Regolamento Nazionale, sottoposto al vaglio del CDS.

GRUPPI SPORTIVI ALPINI

Articolo 46

Nell'ambito della Sezione è costituito il coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.) che fanno capo ai Gruppi della Sezione. Il CDS nomina all'inizio di ogni anno sociale il Responsabile delle Attività Sportive che cura i rapporti tra il CDS ed il coordinamento dei G.S.A.. I rapporti tra la Sezione ed i G.S.A. sono disciplinati da regolamenti approvati dal CDS.

LA FANFARA SEZIONALE

Articolo 46 Bis

La Fanfara Sezionale svolge la propria attività nell'ambito della Sezione Valtellinese, al fine di fornire i servizi nelle manifestazioni promosse a livello sia locale che Nazionale.

Tutti i componenti della Fanfara Sezionale devono essere iscritti all' A.N.A..

Il Presidente Sezionale, in collaborazione con il CDS e il maestro della Fanfara, definisce il calendario degli interventi annuali.

SEDE DELLA SEZIONE

Articolo 47

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con la proprietà dell'unità immobiliare in cui la Sezione ha sede, al fine di rendere disponibili i locali della Sede sezionale per l'attività associativa, ed attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede. L'uso dei locali della Sede è stabilito dal CDS.

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal CDS all'inizio di ogni anno sociale.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 48

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 43 lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea Straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo. Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti. Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 49

Il CDS potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci o dei Delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 50

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.